



# COMUNE DI MONTEFINO

Prov. di Teramo

Ufficio del Sindaco

Via Roma, 02 - cap 64030 - tel. 0861/990145/650 - fax 0861/990905

e-mail: [comunedimontefino@accessocivico.it](mailto:comunedimontefino@accessocivico.it) pec: [protocollo@pec.comune.montefino.te.it](mailto:protocollo@pec.comune.montefino.te.it)

## AVVISO ALLA CITTADINANZA

**OGGETTO: D.P.C.M. DEL 08 MARZO 2020 e  
D.P.C.M. DEL 09 MARZO 2020: LOTTA AL CORONAVIRUS (COVID-19)**

### IL SINDACO

Visti i DECRETI del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 e del 09 Marzo 2020 che impongono misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, da applicare su tutto il territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Abruzzo n. 2 del 08/03/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Abruzzo n. 3 del 09/03/2020;

### RACCOMANDA

Lo scrupoloso rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Le persone anziane e/o affette da patologie croniche e/o con multi morbidità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita e coloro che, per svariati motivi non svolgono attività lavorativa, sono caldamente invitati a non allontanarsi dal proprio domicilio o abitazione, salvo comprovate esigenze di natura sanitaria o altro valido motivo e, comunque, di evitare luoghi affollati in cui non possa essere garantito il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro.
2. Ai soggetti di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante
3. **Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Abruzzo, con decorrenza dalla data del 09 marzo 2020, provenienti da tutto il territorio nazionale, hanno l'obbligo di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, ovvero al pediatra di libera scelta, i quali provvederanno a comunicare tali informazioni agli operatori di sanità pubblica di sanità pubblica territorialmente competente**
4. Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsivoglia natura.
5. Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzioni della sospensione dell'attività in caso di violazione.
6. Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18,00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
7. E' fortemente raccomandato, presso gli esercizi commerciali diversi da quelli del punto precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro tra i visitatori.
8. E' fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

**SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA PIU' GRAVE REATO, IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL RICHIAMATO DECRETO E' PUNITO AI SENSI DELL'ART. 650 DEL CODICE PENALE, CON LA PENA DELL'ARRESTO FINO A 3 MESI O L'AMMENDA FINO A € 206,00.**

**INVITA LA CITTADINANZA PER LA SICUREZZA DI TUTTI, A RISPETTARE SCRUPolosAMENTE TALI RACCOMANDAZIONI.**

10 MAR. 2020



Il Sindaco

Dott. Ernesto Piccari